ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"Leonardo da Vinci"

72015 Fasano (BR), Via G. Attoma, 9 Tel. 0804413373 Fax. 080.4421125 - C.F.81001970748

email: bris00300d@istruzione.it – bris00300d@pec.istruzione.it - sito web: www.leonardodavincifasano.edu.it

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Italiadomani

IISS "L. da VINCI" FASANO (Br)
Prot. 0006122 del 31/10/2025
IV (Uscita)

Ai docenti coordinatori di classe
Ai genitori
E p.c. al DSGA
Al personale A.T.A.
Al RE
Al sito web d'Istituto

OGGETTO: monitoraggio assenze alunni obbligo d istruzione_I Quadrimestre_ a.s. 2025_26.

Con la presente si invitano i docenti coordinatori di classe ad effettuare il monitoraggio delle assenze attraverso la funzione presente sul registro elettronico ARGO, **per gli studenti soggetti all'obbligo di istruzione.**
Al fine di procedere con l'attività di monitoraggio della frequenza degli alunni in obbligo scolastico e formativo, si richiede ai docenti coordinatori di classe di effettuare periodicamente il controllo sul numero di assenze degli alunni delle proprie classi, con l'obiettivo di contenere il fenomeno della dispersione e ridurre i casi di insuccesso scolastico.
Si ribadisce che l'obbligo di segnalazione da parte del docente coordinatore di classe è previsto qualora l'alunno interessato si assenti facendo rilevare:

A. FREQUENZA IRREGOLARE: alunno/a che pur non abbandonando definitivamente la scuola, frequenta in modo saltuario, compromettendo la continuità del processo formativo (alunno/a che registra un numero di **assenze superiori a 15 gg. in un mese**, anche non consecutive e comunque oltre i limiti previsti dalla normativa);
B. ABBANDONO: alunno/a che, dopo aver frequentato per un certo periodo la scuola, ha interrotto precocemente e arbitrariamente la frequenza senza darne motivata comunicazione;
C. EVASIONE: alunno/a che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non entra nel circuito formativo e, pertanto, non è conosciuto dall'Istituzione Scolastica perché non si è mai presentato a scuola.
I docenti coordinatori dei Consigli di Classe sono invitati a contattare la segreteria alunni (AA A. Morlando) per l'attivazione della procedura relativa, ovvero convocazione dei genitori dello studente alla presenza del Dirigente scolastico.
Qualora, anche a seguito di comunicazione scritta alle famiglie, dovessero persistere le criticità riscontrate, l'alunno/a in obbligo scolastico verrà segnalato agli Enti preposti, ai sensi della Legge 159/2023.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"Leonardo da Vinci"

72015 Fasano (BR), Via G. Attoma, 9 Tel. 0804413373 Fax. 080.4421125 - C.F.81001970748

email: bris00300d@istruzione.it – bris00300d@pec.istruzione.it - sito web: www.leonardodavincifasano.edu.it

Con la presente, si porta a conoscenza delle SS. LL., le importanti novità introdotte dalla Legge n. **159/23 (c. d. "Decreto Caivano")** di conversione del D. L. n. 123/23 recante *Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.*

Il nuovo testo legislativo prevede diverse misure che riguardano il mondo della scuola e, tra queste, di particolare rilievo è **l'art. 12**, sul quale si richiama la massima attenzione di docenti e famiglie. Nello specifico, con detto articolo, viene introdotta la seguente novità:

Il Dirigente Scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge.

È stato introdotto inoltre nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi nell'arco di un mese; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

Infine, si segnala che nel D. L. n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'art. 2, il comma 3-bis secondo il quale: *non ha altresì diritto all'assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo*.

Alla luce di queste stringenti novità si chiede, dunque, la massima collaborazione da parte delle famiglie nel garantire una frequenza assidua dei propri figli nonché il loro diritto costituzionalmente garantito all'istruzione.

Fasano, 31 ottobre 2026

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Ventrella

VITA VENTRELLA
31.10.2025 10:21:28
CET